

IPOTESI DI CCNI MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA: LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL TRIENNIO 2025-2028

Il 29 gennaio 2025 è stata sottoscritta tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca l'**ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo** concernente la mobilità territoriale e professionale e la formulazione delle graduatorie di istituto del personale docente, educativo e A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28. Rispetto al triennio precedente emergono diverse novità di cui riportiamo di seguito le più rilevanti.

La regola generale alla base della mobilità per il personale docente è la **conferma del vincolo triennale**. Tale vincolo si applica a:

- Docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto finalizzato al ruolo dall'a.s. 2023/24
- Docenti che ottengono la mobilità su scelta puntuale di scuola (indipendentemente dall'anno di assunzione).

Il CCNI prevede espresse **deroghe** rispetto al vincolo triennale nei seguenti casi:

- **Genitori di figli minori di 16 anni** (16 anni compiuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità); nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età
- Beneficiari della legge n. 104/1992 (artt. 21 e 33, cc. 3, 5 e 6)
- Coloro che fruiscono dei riposi e permessi per assistenza a familiari con disabilità (D.lgs. n. 151/2001, art. 42), secondo l'inderogabile ordine di priorità previsto dalla norma vigente
- Coniuge o figlio di soggetto mutilato/invalido civile (Legge n. 118/1971, art. 2, cc. 2 e 3)
- **Figli di genitori ultrasessantacinquenni** che compiono i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità
- Docenti che risultano in soprannumero o in esubero

Per usufruire della deroga è obbligatorio indicare, come prima preferenza, il comune o distretto sub comunale in cui è ubicato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere che ivi deve risiedere da almeno tre mesi. In caso di disabilità personale, è necessario indicare il comune o distretto sub comunale di residenza.

La deroga si applica anche ai docenti soggetti al vincolo triennale a seguito di precedente trasferimento in una scuola ottenuta con scelta puntuale purché:

- a) rientrino tra i beneficiari delle precedenze previste dall'art. 13, c. 1, punti I, III, IV, VI, VII e VIII **nonché**
- b) la scuola di titolarità sia situata al di fuori del comune (o del distretto sub comunale) in cui si applica la precedenza.

La deroga si applica anche ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se la scuola di titolarità è tra quelle a suo tempo richieste.

Le **precedenze** che riguardano la mobilità territoriale, ad eccezione della I) concernente anche la mobilità professionale, sono:

I) Personale con disabilità e gravi motivi di salute:

- Personale non vedente (art. 3 della Legge n. 120/1991)
- Personale emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/1982)

II) Rientro nella scuola di precedente titolarità:

- Personale trasferito d'ufficio **negli ultimi dieci anni (novità)**

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:

- Personale con invalidità superiore ai 2/3 o appartenente alle categorie con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla Legge n. 648/1950
- Personale con necessità di cure continuative per gravi patologie (es. chemioterapia)
- Personale con disabilità ai sensi dell'art. 33, c. 6 della Legge n. 104/1992

IV) Assistenza a familiari con necessità di sostegno intensivo:

- Genitori, coniuge/parte dell'unione civile/convivente, figli, fratelli/sorelle conviventi
- Fratelli/sorelle non conviventi (purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessantacinquenni)

Per quanto riguarda i figli che assistono un genitore con necessità di sostegno intensivo e i fratelli o sorelle non conviventi che assistono un familiare con necessità di sostegno intensivo, alle stesse condizioni dei conviventi la precedenza è riconosciuta solo se si presenta documentazione che attesti il diritto ai permessi retribuiti mensili (Legge n. 104/1992, art. 33, c. 3) o al congedo straordinario (D.lgs. n. 151/2001, art. 42, c. 5) per l'anno scolastico di riferimento.

V) Rientro nel comune di precedente titolarità:

- Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni

VI) Coniuge di militare o categoria equiparata

VII) Cariche pubbliche negli enti locali

VIII) Rientro dopo aspettativa sindacale

Anche per ciò che attiene la valutazione del servizio preruolo viene introdotta la modifica del punteggio ai fini della predisposizione delle graduatorie interne di istituto, utilizzate per l'individuazione del docente soprannumerario e per la mobilità d'ufficio.

In attesa della pubblicazione sul sito del Ministero dell'ipotesi firmata e delle consuete ordinanze ministeriali che dettaglieranno le procedure operative e forniranno indicazioni pratiche sulla mobilità, invitiamo i soci interessati a contattare il servizio consulenza@anp.it per eventuali richieste specifiche e personalizzate.